

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Approvato con DCC n. 39 del 29.09.2008

TITOLO I

ALBO

Art. 1

Istituzione dell'Albo

Il Comune di Vigodarzere in attuazione del Decreto Legislativo "Testo Unico Enti Locali", della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", istituisce l'albo comunale delle associazioni, di seguito chiamato "albo".

L'albo ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.

L'albo è suddiviso nelle seguenti aree tematiche:

Politiche sociali;

Politiche del territorio e dell'ambiente;

Politiche del lavoro e dello sviluppo economico;

Politiche culturali (istruzione, cultura, formazione permanente);

Politiche dello sport e del tempo libero;

Politiche per la parità (pari opportunità) e immigrazione

Art. 2

Iscrizione

All'Albo possono essere iscritte tutte le forme associative, compresi i comitati, le cooperative sociali e le fondazioni, non aventi fini di lucro, e le sezioni locali che rappresentano associazioni nazionali e/o regionali.

Non possono essere iscritti nell'albo:

- i partiti politici;
- le associazioni sindacali, professionali e di categoria

L'iscrizione va richiesta al Sindaco, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta entro il 30 settembre e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte degli Uffici. Essa ha durata di un anno.

Ferma restando la revisione annuale predisposta d'ufficio, ogni associazione iscritta all'albo si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.

La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:

- fotocopia dell'atto costitutivo o dello statuto;
- una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.

In caso di mancato accoglimento della domanda d'iscrizione, l'Ufficio Affari Generali (Servizi Sociali e Scolastici) darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.

Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:

- alla Giunta comunale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, che si pronuncerà definitivamente entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
- giurisdizionale nei termini di legge.

Art. 3
Rinnovo

Entro il 30 settembre di ogni anno, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'albo devono presentare la richiesta di rinnovo secondo le modalità stabilite dall'amministrazione.

Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4
Cancellazione

La cancellazione dall'albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:

- su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - in caso di perdita accertata dei requisiti, di cui all'art. 2;
 - in caso di mancato rinnovo, nei termini indicati all'art. 3;
 - in caso di gravi motivi opportunamente accertati e resi noti dall'Ufficio competente;
- L'ufficio dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5
Pubblicità dell'Albo

L'albo è pubblicato nelle forme di legge entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'albo comunale può essere consultato presso gli uffici comunali, presso l'URP e tramite il sito internet del Comune di Vigodarzere.

TITOLO II
PARTECIPAZIONE

Art.6
Consulta delle Associazioni

E' istituita la Consulta delle associazioni quale organo di partecipazione diretta delle Associazioni iscritte all'Albo. Essa ha compiti consultivi, di proposta e di indirizzo generali.

Essa è convocata dal Sindaco o dall'Assessore delegato con l'ordine del giorno stabilito dallo stesso, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato (assessore o Consigliere Comunale). Il presidente invierà, almeno 10 giorni prima della convocazione, a ciascuna associazione iscritta al Albo, l'avviso di convocazione con la richiesta di designare un proprio rappresentante in Consulta.

La Consulta nomina un Vicepresidente eletto con votazione palese a maggioranza.

La Consulta delle associazioni è composta dal Sindaco o suo delegato (Assessore o Consigliere Comunale) che la presiede e da un rappresentante di ogni organizzazione iscritta all'Albo. Si costituisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le sedute della Consulta sono pubbliche.

La convocazione della Consulta delle associazioni può essere richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto delle associazioni iscritte all'Albo.

La Consulta delle associazioni può richiedere l'intervento in Assemblea di funzionari del Comune in ordine agli argomenti trattati.

Art. 7
Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dalla Consulta che lo elegge con votazione palese a maggioranza delle associazioni iscritte all'Albo.

Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e in tale veste ha il potere di convocazione della Consulta, previa richiesta scritta al Sindaco, in cui siano esplicitate le motivazioni e i tempi.

L'incarico di Vicepresidente è gratuito.

Art. 8
Consultazioni

Nella fase di formazione del Bilancio comunale il Sindaco o l'Assessore di competenza riuniscono la Consulta delle Associazioni di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento nelle materie attinenti l'ambito di attività della varie associazioni componenti. Le convocazioni di cui al presente articolo dovranno essere inviate almeno 10 giorni prima degli incontri, salvo motivi di urgenza.

All'atto dell'insediamento della nuova Amministrazione, è compito del Sindaco convocare la Consulta per la nomina del nuovo Vicepresidente, entro 3 mesi dalla data di insediamento.

La durata della Consulta termina con il mandato del Sindaco.

Art. 9
Istanze, petizioni e proposte

Ogni associazione iscritta all'Albo potrà rivolgere per iscritto istanze, petizioni e proposte al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Consiglio Comunale, i quali sono tenuti a rispondere nei termini e con le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

TITOLO III
SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 10
Forme di sostegno economico

Le associazioni iscritte all'albo possono chiedere, in varie forme, sostegno economico del Comune.

Le forme di sostegno, per maggior trasparenza, possono essere erogate solamente su progetto e possono essere richieste per uno dei seguenti casi:

- a) erogazioni di contributi in denaro;
- b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
- c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, strumenti ed attrezzature comunali.

I contributi e le altre forme di sostegno sono deliberate dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri di cui all'art. 11.

Art. 11

Criteria e modalità per la concessione di forme di sostegno

La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

1. Attività complessiva delle associazioni:

- a) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
- b) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
- c) incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- d) rilevanza territoriale dell'attività;
- e) grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

2. Attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- a) rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- b) valenza e ripercussione territoriale;
- c) valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- d) valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Il contributo in denaro concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare l'80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 12

Richiesta e concessione delle forme di sostegno

Le domande devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'attività.

Per i contributi in denaro la determinazione del Capo settore competente per materia di approvazione dei contributi può prevedere l'anticipazione di un acconto del 50% che verrà concesso nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività, fatta salva la rendicontazione finale.

Tutte le manifestazioni ed iniziative realizzate con il contributo dell'Amministrazione Comunale dovranno essere adeguatamente pubblicizzate con indicazione in ogni atto, avviso, manifesto che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo del Comune. Sarà cura del Capo Settore competente per materia impartire apposite istruzioni al riguardo sull'uso del logo del Comune e sulle modalità operative inerenti la partecipazione del Comune.

Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco in base alle disposizioni del vigente Regolamento.

Art. 13

Rendicontazione

Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve presentare:

- una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specifica indicazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione della pratica. Con riferimento alle iniziative per le quali è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione deve essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.

Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Art. 14

Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
- b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute in misura concordata con l'Amministrazione.

Art. 15

Concessioni diverse

Le concessioni in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:

- una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
- se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo dell'associazione dei requisiti in cui all'art. 2.

Art. 16
Convenzioni

Le attività dell'organizzazione effettuate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma.

La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

1. la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
2. l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
3. la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;
4. l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
5. le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
6. l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
7. l'obbligo di copertura assicurativa, secondo la normativa vigente.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
Norme finali

Il presente regolamento non si applica:

- ai contributi individuali di assistenza sociale;
- ai contributi concessi da Enti Pubblici a soggetti e per importi erogati tramite il Comune;
- per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi ad associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
- in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.

Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.